

# DECISIONI CECA

## DECISIONE N. 2158/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati profilati di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione del 27 luglio 1984, relativa alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione del comitato consultivo, come previsto dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

(1) Nel febbraio 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer) a nome dei produttori che forniscono la maggioranza della produzione comunitaria in oggetto. La denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping e del conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di determinati profilati a U o a I, di altezza pari o superiore a 80 mm e di relativi sbozzi contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, dei codici NC ex 7207 19 31, ex 7207 20 71, ex 7216 31 00 e ex 7216 32 00, originari della Jugoslavia e della Turchia, ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti dei paesi esportatori nonché ai ricorrenti ed ha fornito alle parti direttamente in causa l'opportunità di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) Tutti i produttori/esportatori ed alcuni importatori noti alla Commissione hanno espresso per iscritto il loro parere. Il produttore/esportatore iugoslavo ha chiesto e ottenuto un'audizione.

(4) Nessuna osservazione è stata presentata a nome delle ditte comunitarie che acquistano o trasformano i profilati di ferro o di acciaio in parola.

(5) La Commissione ha chiesto e ottenuto tutte le informazioni ritenute necessarie per un'eventuale determinazione preliminare del dumping ed ha svolto le inchieste presso le sedi delle seguenti società:

#### *Produttori CEE:*

Thyssen Stahl AG, Duisburg, Repubblica federale di Germania;

Peine-Salzgitter AG, Repubblica federale di Germania;

Sacilor Unimetal, Metz, Francia;

Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio;

Trade Arbed, Lussemburgo.

#### *Produttori/esportatori non CEE:*

Izmir Demir Celik Sanayi AS, Izmir, Turchia (produttore);

IZDAS Disticaret AS, Istanbul, Turchia (esportatore);

CEMTAS Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS, Bursa, Turchia, (produttore/esportatore).

#### *Importatori CEE:*

Interprogress GmbH, Frankfurt, Repubblica federale di Germania;

SALIS, SpA, Sassari, Italia.

(6) La Commissione ha chiesto e ottenuto alcune precisazioni per iscritto dai produttori e da alcuni importatori comunitari ricorrenti e, ove necessario, ha verificato le informazioni ivi contenute.

(7) La Commissione ha inoltre inviato questionari al produttore iugoslavo notoriamente interessato per ottenere le informazioni necessarie e ha ampiamente differito il termine di risposta. Ciò nonostante, il produttore iugoslavo ha presentato informazioni incomplete, rifiutandosi inoltre di rivelare dettagli circa i quantitativi ed i prezzi praticati sul suo mercato interno e riguardanti determinate transazioni all'esportazione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le verifiche in loco non sono attendibili e ha deciso di basare le sue determinazioni preliminari sugli elementi di prova disponibili.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1986 e il 30 giugno 1987.

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.

(2) GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 2.